Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1957
registro n 9 Presidenza, foglio n 349

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CANESSA don Luigi di Giovanni Francesco e di Vignolo Colomba da Rapallo (Genova), classe 1912, cappellano partigiano combattente — Sacerdote, partecipava fin dagli inizi al movimento partigiano in qualità di cappellano delle formazioni armate della zona Profondamente ispirato al suo Ministero, condivideva dal primo all'ultimo giorno i disagi ed i pericoli, le gioie ed i dolori dei suoi compagni di lotta, sempre in testa ad essi per incitarli e rincuorarli nei momenti più difficili. In una particolare circostanza, non esitava ad assumere il comando di un reparto rimasto senza ufficiali, e con esso ad andare all'attacco riuscendo in tal modo a volgere a favore dei partigiani una situazione che era divenuta assai critica e difficile Bellissima figura di sacerdote, di combattente e di italiano — Valle Toro - Zona di Varese Ligure, settembre 1943 - 25 aprile 1945.

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1957
registro n 9 Presidenza, foglio n 350

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRANDAC Boris di Giovanni e di Imiderich Maria da Trieste, classe 1920, caporal maggiore fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*) — Sempre primo fra i primi in numerose azioni, seppe imporsi in ogni circostanza all'ammirazione dei suoi compagni per zelo, disciplina, ardimento e spirito di sacrificio Catturato una prima volta, veniva sottoposto a così atroci torture e sevizie, da dover essere ricoverato in ospedale Riuscito ad evadere e catturato una seconda volta, veniva nuovamente torturato e quindi condannato a morte. Rimasto soltanto ferito dalla scarica del plotone di esecuzione, trovava ancora la forza di alzarsi sulle ginocchia e di gridare in faccia al nemico « Viva l'Italia », prima che gli venisse dato il colpo di grazia — Zona del Canavese, giugno 1944-29 marzo 1945

Decreto 17 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1957
registro n 9 Presidenza, foglio n 351

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE LUCCHI Mario di Giovanni e di De Vincenzi Caterina da Varese Ligure (La Spezia), classe 1922, sottotenente fanteria partigiano combattente — Fin dagli inizi partecipava alla lotta di liberazione costituendo una formazione armata alla testa della quale effettuava operazioni di guerra Sempre primo fra i primi si imponeva per il suo coraggio e sprezzo del pericolo Particolarmente si distingueva in numerose e rischiose azioni di sabotaggio svolte anche isolatamente dietro le linee nemiche, sempre portate a termine con ottimi risultati — Valle Taro - Zona di Varese Ligure, settembre 1943 - 25 aprile 1945).

(517)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n 1375.

Autorizzazione ad accettare un legato e una quota ereditaria disposti a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con testamento pubblico 10 settembre 1952, ricevuto dal notaio Luigi Maddalena di Napoli, e confermato con codicilli segreti 12 maggio e 28 ottobre 1954, l'uno e gli altri depositati e pubblicati con distinti verbali in data 4 gennaio 1955 a cura del predetto notaio.

Detto legato è costituito: dalla quota indivisa di proprietà spettante alla defunta principessa sulla villa sita in Napoli, alla riviera di Chiaia n. 200 e alla via Santa Maria in Portico n. 1/M, con annesso parco e dipendenze, del valore di L. 77.792.000 (settantasettemilionisettecentonovantaduemila); dalla quota sul mo-

bilio, bronzi, marmi, specchi, quadri, tappeti, libri ed argenteria artistica, esistente nella villa, del valore complessivo di L. 22.706.841 (ventiduemilionisettecentoseimilaottocentoquarantuno) — il tutto con obbligo, per il legatario, di formarne un piccolo museo da intestare al defunto suo marito, principe Diego Aragona Pignatelli Cortes — ed, altresì, dal capitale di lire trentamilioni, destinandone la rendita alla manutenzione della proprietà.

E' autorizzato, inoltre, ad accettare, con beneficio di inventario, la quota ereditaria disponibile del patrimonio relitto dalla medesima principessa Rosa Fici, attribuita allo Stato con testamento pubblico 8 dicembre 1954, raccolto e pubblicato dallo stesso notaio Maddalena.

Tale quota è costituita: da beni immobili siti nei comuni di Napoli, Gela, Castelvetrano e Favara; da diritti immobiliari, canoni enfiteutici, azioni industriali, crediti vari, depositi bancari, denaro e mobilia, dell'importo complessivo di L. 341.667.845 (trecentoquarantunmilioniseicentosessantasettemilaottocentoquarantacinque), che, al netto delle passività ereditarie e dei legati, compreso quello a favore dello Stato, si riduce a L. 97.405.420 (novantasettemilioniquattrocentocinquemilaquattrocentoventi) oltre L. 2.400 000 (duemilioniquattrocentomila), ammontare di diritti litigiosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 28 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1376.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Catanzaro.

N. 1376. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Catanzaro, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 27. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1377.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rocca San Casciano (Forlì).

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rocca San Casciano (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 34 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1378.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Lucera (Foggia).

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del l'Istituto magistrale statale di Lucera (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 32 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1379.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vanvitelli » di Caserta.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Vanvitelli » di Caserta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 26 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1957, n. 1380.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Mordini » di Barga (Lucca).

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Mordini » di Barga (Lucca), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 33 — RELLEVA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 24.

Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il Monumento della Certosa di Pavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La strada comunale Torre del Mangano in comune di Certosa di Pavia-Monumento della Certosa è classificata tra le strade statali come parte della statale n. 35 dei Giovi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1957.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di 16 (sedici) dragamine, previa loro radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 6 Difesa Marina, foglio n. 258, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei Trawlers numeri: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316;

Considerato che le suddette unità dovevano essere iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, quali dragamine, anzichè nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine;

Considerata l'opportunità di provvedere alla regolarizzazione della pratica;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei Trawlers numeri: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, citato nelle premesse, è annullata a far tempo dalla sua data.

Art. 2.

Le sottoindicate unità vengono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, dalla data a fianco di ognuna indicata:

« Dragamine 301 », dal 16 gennaio 1946;
« Dragamine 302 », dal 16 gennaio 1946;
« Dragamine 303 », dal 16 gennaio 1946;
« Dragamine 304 », dal 16 gennaio 1946;
« Dragamine 305 », dal 9 febbraio 1946;
« Dragamine 306 », dal 9 febbraio 1946;
« Dragamine 307 », dal 9 febbraio 1946;
« Dragamine 308 », dal 9 febbraio 1946;
« Dragamine 309 », dal 6 marzo 1946;
« Dragamine 310 », dal 6 marzo 1946;
« Dragamine 311 », dal 23 marzo 1946;
« Dragamine 312 », dal 6 marzo 1946;
« Dragamine 313 », dal 26 gennaio 1946;
« Dragamine 314 », dal 26 gennaio 1946;
« Dragamine 315 », dal 16 marzo 1946;
« Dragamine 316 », dal 4 marzo 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 193

(733)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1957.

Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo il tratto di strada provinciale che da Rapallo, attraverso Santa Margherita Ligure, porta a Portofino Mare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo il tratto di strada provinciale che da Rapallo, attraverso Santa Margherita Ligure, porta a Portofino Mare;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo il tratto Covo di nord-est (Santa Margherita Ligure)-Portofino Mare, della strada provinciale Rapallo-Santa Margherita Ligure Portofino.

Roma, addì 19 novembre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(653)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1957.

Integrazione della parificazione gerarchica del personale dell'Ente autonomo del Flumendosa con i dipendenti dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale n. 7634 in data 28 giugno 1956, mediante il quale è stata determinata, a norma e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, la parificazione gerarchica del personale dell'Ente autonomo del Flumendosa con i dipendenti dello Stato;

Vista la deliberazione n. 50 del 4 marzo 1957, adottata dal Comitato di presidenza del predetto Ente ed intesa ad integrare la suindicata parificazione gerarchica concernente la situazione del personale in servizio nel 1952-53, con riferimento anche alle qualifiche istituite, di fatto, posteriormente;

Atteso che — come risulta dalle premesse della cennata deliberazione — la istituzione delle predette qualifiche, è stata determinata dalla accresciuta attività funzionale dell'Ente, che ha comportato all'Ente medesimo la necessità di valersi di altre prestazioni diverse da quelli formanti oggetto della parificazione effettuata mediante il decreto n. 7634 del 1956;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Ente autonomo del Flumendosa;

Atteso che il personale dell'Ente suindicato è tuttora sprovvisto di regolamento organico, e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti della anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per talune qualifiche cui sono annesse funzioni di carattere direttivo e responsabilità di rilevante entità, possono essere, ai sensi della circolare n. 100000 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, — consentiti, in via eccezionale, riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione della parificazione gerarchica determinata mediante il decreto interministeriale n. 7631 del 28 giugno 1956, ed ai fini esclusivi della determinazione — da effettuarsi con l'osservanza delle norme, delle condizioni e delle limitazioni stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — del trattamento economico da attribuire al personale titolare delle seguenti qualifiche, in servizio presso l'Ente autonomo del Flumendosa, la parificazione gerarchica del predetto personale con i dipendenti dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifiche —	Personale statale di ruolo Gradi —
Direttori di lavori di opere di entità e di importanza pari a quelle inerenti alla costruzione della galleria	VI
Direttori lavori in genere . . .	VII
Capi sezione amministrativi e tecnici	VII
Capi ufficio amministrativi e tecnici	VIII
	Personale statale non di ruolo —
Personale ausiliario avente mansioni di autista e di usciere . . .	Categoria IV

Art. 2.

La parificazione, determinata con il presente decreto, ha effetto dalla data di assunzione dei titolari di ciascuna delle qualifiche suindicate.

Roma, addì 19 dicembre 1957

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(812)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1957.
Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Siena ad Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1953, con il quale è stata istituita a Siena una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Arezzo;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1958 la sezione dell'Ispettorato del lavoro di Siena è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Siena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Registro n. 5 Lavoro e previdenza, foglio n. 387 — BARONE

(755)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.
Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1951, n. 265, che istituisce l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1954, relativo alla ricostituzione del Collegio sindacale del predetto Ente, per il triennio dal 1° ottobre 1953 al 30 settembre 1956;

Considerato che, nelle more della emanazione della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e nell'attesa di ricostituire i Consigli di amministrazione, previsti dalla legge medesima, si è ritenuto di procrastinare il rinnovo del Collegio sindacale nominato col precitato decreto Ministeriale in data 19 giugno 1954 e che, pertanto, il medesimo ha continuato a svolgere la propria attività durante l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuta ora la necessità di ricostituire il Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960;

Viste le designazioni della Corte dei conti, del Ministero del tesoro e della Regione autonoma della Sardegna (Assessorato all'agricoltura e foreste ed Assessorato alle finanze);

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, per il triennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1960, è così costituito:

Membri effettivi:

Giacheddu dott. Antonio, in rappresentanza della Corte dei conti;

Nascetti dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gaggi dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Testa dott. Raoul, in rappresentanza dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste;

Careddu rag. Michele, in rappresentanza dell'Assessorato regionale alle finanze.

Membri supplenti:

Russo dott. Giovanni, in rappresentanza della Corte dei conti;

Murgiano dott. Italo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bruno dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(753)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1958.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Reggio Emilia, approvato con regio decreto 16 agosto 1912, n. 4856, e il primo elenco suppletivo approvato con decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 2564;

Visto il regio decreto 25 agosto 1920, col quale, fra l'altro, sono stati radiati dal su citato elenco i corsi d'acqua distinti coi numeri 56 e 57;

Visto il decreto Presidenziale 12 agosto 1957, n. 4129, col quale sono stati radiati dallo stesso elenco alcuni canali e cavi che appartengono al Demanio patrimoniale dello Stato giusta l'apposita distinta che è parte integrante di esso decreto;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su menzionata Provincia compilato dall'Ufficio del Genio civile di Reggio Emilia;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli di legge su citati, è ordinato:

a) il deposito dello schema del secondo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Reggio Emilia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione all'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Reggio Emilia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1958

Il Ministro: TOGNI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Reggio Emilia

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Rio Garzoli (influente n. 93)	Enza	Ramiseto	Dallo sbocco sino al confine della Provincia, compresi i rami in cui si divide.

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(694)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Nucleo Antico di Sarzanello, sita nell'ambito del comune di Sarzana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 novembre 1954, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Nucleo Antico di Sarzanello, sita nell'abito del comune di Sarzana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sarzana;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La località, sita nel territorio del comune di Sarzana, così delimitata: rio Rodepilo fino all'incontro con il confine della provincia di Massa Carrara, lungo tale confine fino all'incontro col rio Albachiara, lungo il rio Albachiara fino all'incontro con la strada comunale della Castellana, lungo detta strada fino all'incontro con la strada comunale detta della Montata di Sarzanello, lungo detta strada fino all'incontro col rio

Rodepilo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sarzana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1958

p *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Estratto verbale n. 4

Il giorno 27 novembre 1954 si è riunita presso la sede del comune di Sarzana la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia per esaminare il seguente ordine del giorno

(*Omissis*)

SARZANA Località Nucleo antico Sarzanello.

(*Omissis*)

SARZANA (SP) Località proposte per il vincolo

Prende la parola l arch Trinci il quale comunica alla Commissione che il sindaco di Sarzana in previsione dell edilizia privata, che presume notevole nel prossimo futuro, nelle località Cappuccini e Antica Sarzanello e sopratutto nella zona di Marinella ha chiesto l'intervento della Commissione provinciale per le bellezze naturali affinche sia posto un vincolo generico in determinate località di dette zone

Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri, la Commissione, considerato che le suddette località hanno punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di bellezze naturali, ad unanimità si esprime per il vincolo generico, sia della località Nucleo Antico Sarzanello e terreni limitrofi, sino alla strada di accesso alla Fortezza di Castruccio sia della località Cappuccini e via del Paradiso dall inizio della proprieta Lamotte, terreni proprietà Barghini e Tamburi a valle e a monte del Convento, sia della località Marinella limitatamente al tratto del territorio comunale di Sarzana Si approva tale proposta di apposizione del vincolo indicando le motivazioni e le coerenze per ciascuna di tale località, come segue

Nucleo Antico Sarzanello Costituisce un complesso di valore estetico tradizionale ed insieme una bellezza panoramica, da considerare come quadro naturale, con vari punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico e dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze Pertanto la Commissione ravvisa di poter vincolare il complesso secondo l'art 1, comma 3° e 4° della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delimitando le seguenti coerenze·

rio Rodepilo Fino all'incontro con il confine della provincia di Massa Carrara, lungo tale confine fino all'incontro col rio Albachiara, lungo il rio Albachiara sino all'incontro con la strada comunale della Castellana, lungo detta strada fino all'incontro con la strada comunale detta della Montata di Sarzanello, lungo detta strada fino all'incontro col rio Rodepilo

(*Omissis*).

Il presidente: MAGLI

Il segretario. A FARINA

(756)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1958.

Disciplina dell'esercizio della pesca nel fiume Sesia, dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Po.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1956;

Viste le proposte formulate dalla Commissione locale di pesca di Novara, nella riunione del 1° aprile 1957, alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti delle Commissioni locali di pesca di Alessandria, Pavia e Vercelli;

Visti i pareri favorevoli dei presidenti delle Giunte provinciali di Alessandria, Novara, Pavia e Vercelli;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla regolamentazione della pesca nel fiume Sesia;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Sesia, dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Po.

Art. 2.

Agli effetti della pesca le acque del fiume Sesia vengono classificate in principali e secondarie.

Sono classificate principali:

dalla confluenza con il fiume Po, fino al ponte della strada nazionale Torino-Milano.

Sono classificate secondarie:

dal ponte della strada nazionale Torino-Milano, fino alle sorgenti.

Art. 3.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali (dalla confluenza con il fiume Po, al ponte della ferrovia Mortara Casale Monferrato):

1) Tremaglio grande: Lunghezza massima della rete metri sessanta. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 marzo e durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E' sempre vietato l'uso a strascico;

2) Tremaglio piccolo: Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici nè superiore a millimetri 25.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno. E' sempre vietato l'uso a strascico;

3) Linaio: Lunghezza massima della rete metri trenta. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dodici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 28 febbraio e dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 luglio;

4) Trenna: Lunghezza massima della rete metri cinquanta. Altezza massima della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

5) Arietta da pesce bianco: Lunghezza massima della rete metri sei. Altezza massima della rete metri due e cinquanta. Il lato delle maglie son deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

6) Bilancia grande: Il lato della rete non deve essere superiore a metri quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti;

7) Bilancia: Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

8) Guada: Diametro massimo di apertura metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

9) Guadino: Diametro massimo di apertura centimetri cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è consentito esclusivamente quale rete ausiliaria e, cioè, per il recupero del pesce già catturato, da coloro che esercitano la pesca con la canna, con le bilancie, con la tirlindana e con la spaderna;

10) Bertovello rotondo senza frascate: Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Lunghezza massima della rete metri 3. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 31 gennaio alle ore 12 del 1° settembre;

11) Nassa: Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 31 gennaio alle ore 12 del 1° settembre;

12) Spaderna: Con non più di sessanta ami;

13) Tirlindana;

14) Canna: Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 4.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali (dal ponte della ferrovia Mortara-Casale Monferrato al ponte della strada nazionale Torino-Milano):

1) Tremaglio: Lunghezza massima della rete metri quaranta. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno. E' sempre vietato l'uso a strascico;

2) Bilancia grande: Il lato della rete non deve essere superiore a metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici;

3) Bilancia: Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

4) Guada: Diametro massimo di apertura centimetri settantacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 15.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

5) Guadino: Diametro massimo di apertura centimetri cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è consentito esclusivamente quale rete ausiliaria e, cioè, per il recupero del pesce già catturato, da coloro che esercitano la pesca con la canna, con le bilancie, con la tirlindana e con la spaderna;

6) Bertovello rotondo senza frascate: Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Lunghezza massima della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 31 gennaio alle ore 12 del 1° settembre;

7) Nassa: Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a millimetri quindici. L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 31 gennaio alle ore 12 del 1° settembre;

8) Fiocina: La larghezza dell'attrezzo non deve essere superiore a centimetri sedici. La distanza tra gli apici dei denti non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 marzo e dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno;

9) Spaderna: Con non più di sessanta ami;

10) Tirlindana;

11) Canna: Con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 5.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie (dal ponte della strada nazionale Torino-Milano al ponte della Pietà, sito in territorio del comune di Borgosesia):

1) Bilancia: Il lato della rete non deve essere superiore a metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 marzo, ed in ogni tempo con acque scure di piena di fiume. La rete stessa può essere usata soltanto dalla riva;

2) Canna: Con o senza mulinello, con non più di cinque ami.

Art. 6.

Attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie (dal ponte della Pietà, sito in territorio del comune di Borgosesia, alle sorgenti):

1) Canna: Con o senza mulinello, con non più di cinque moschette artificiali, senza galleggianti per la pesca in superficie con un solo amo quando il medesimo sia innescato con insetto naturale.

Art. 7.

Norme varie

1) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

3) E' sempre vietata la pesca con le mani.

4) In tutte le acque, sia principali che secondarie è vietata la pesca con le lenze o cordine armate con più di cinque ami semplici o multipli (ancoretta) non innescati e con qualsiasi altro tipo di lenza atta a catturare i pesci agganciandoli in parti diverse dalla cavità orale.

5) Ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di tre canne, non superando altresì lo spazio di metri venti.

6) Nelle acque secondarie, la pesca è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 1958. Dalla stessa data cessano di avere vigore, limitatamente al fiume Sesia, le disposizioni emesse dai Prefetti di Alessandria, Novara, Pavia e Vercelli, concernenti la regolamentazione della pesca.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: VETRONE

(754)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1958.

Sorteggio anticipato per l'attribuzione dei premi relativi all'ultimo anno di durata dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente l'operazione di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959, e la facoltà del Ministro per il tesoro di stabilire il sorteggio anticipato dei premi relativi all'ultimo anno di durata dei buoni anzidetti;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo, concernente, tra l'altro, le modalità per il sorteggio e l'attribuzione dei premi sui buoni predetti;

Ritenuta la necessità di stabilire la data e la procedura del predetto sorteggio anticipato;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo sorteggio dei premi da attribuire ai buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1959, che, a norma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, citato nelle premesse, avrebbe dovuto aver luogo il 27 febbraio 1959, verrà effettuato anticipatamente il 27 febbraio 1958, dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle norme del predetto decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1958
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 317. — FLAMMIA

(813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione ed acquistare un immobile sito in Bagheria (Palermo).

Con decreto commissariale n. 370 24005 63304, in data 31 gennaio 1958, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Bagheria (Palermo), della somma di L. 7 500 000;

2) ad acquistare, con detta somma, un'area edificatoria della superficie di mq. 1500 circa, sita in Bagheria, indicata nel catasto comunale all'art 10789, foglio n. 15, particelle 50-*b*, 54-*B* e 58 *B*, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(770)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Novi Ligure (Alessandria).

Con decreto commissariale n. 370 24005 63337, in data 31 gennaio 1958, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Novi Ligure, di un'area edificatoria della superficie di mq. 910, sita in Novi Ligure, viale Saffi, indicata nel nuovo catasto comunale al mappale n 36, foglio n 30, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(771)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 11 febbraio 1958 il notaio Motta Nicola trasferito alla sede di Matera con decreto Ministeriale 8 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio successivo, a seguito di riesame del relativo concorso, è stato nuovamente trasferito nella predetta sede di Matera.

(788)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 25 novembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 25-11-1957	Registrazione alla Corte dei conti							
									Reg Agr						
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.			
	Ente Puglia e Lucania														
1	BIANCO Lucia di Paolino . . .	29-11-52	2398	21- 6-55	213	15- 9-55	3933/1837	22- 1-58	2	126	3.330.000	360 000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
2	CASIERE Leopoldo Antonio di Cesare	19-11-52	2281	7- 5-54	193	24- 8-54	3934/1838	22- 1-58	2	125	375.000	20 000	Id.	Id.	Id.
3	CASILLO Mario di Salvatore	19-11-52	2280	31- 7-54	253	3-11-54	3935/1839	22- 1-58	2	124	1.125.000	65.000	Id.	Id	Id.
4	CASTELLANO Angelo Rodolfo fu Nicola	19-11-52	2285	7- 5-54	193	24- 8-54	3936/1840	22- 1-58	2	123	2.425.000	145 000	Id	Id	Id.
5	CAZZATO Salvatore Donato fu Antonio	29-11-52	2405	26- 4-54	179	7- 8-54	3937/1841	22- 1-58	2	122	8.605.000	1.150.000	Id	Id.	Id.
6	CHIRO' Giuseppe fu Severino .	19-11-52	2288	14- 9-54	287	15-12-54	3938/1842	22- 1-58	2	121	9.730.000	595 000	Id.	Id.	Id.
7	CIALENTE Sara e Clotilde fu Erminio	29-11-52	2366	24- 8-54	254	5-11-54	3939/1843	22- 1-58	2	120	1.485.000	85.000	Id	Id	Id.
8	CIALENTE Sara e Clotilde fu Erminio	29-11-52	2367	24- 8-54	254	5-11-54	3940/1844	22- 1-58	2	119	2.200.000	140.000	Id.	Id.	Id.
9	CIAVARELLA Angelo Gabriele fu Sante	19-11-52	2291	14- 9-54	281	7-12-54	3941/1845	22- 1-58	2	118	950.000	55.000	Id.	Id.	Id.
10	CICERALE Luigi fu Antonio .	29-11-52	2407	14- 9-54	281	7-12-54	3942/1846	22- 1-58	2	117	1.420.000	80.000	Id.	Id.	Id.
11	CORSI Celio fu Luigi	19-11-52	2297	18- 6-54	203	4- 9-54	3943/1847	22- 1-58	2	116	11.550.000	715.000	Id.	Id.	Id.
12	COSENTINO Giovanni Battista fu Nicola	19-11-52	2300	11- 4-55	142	22- 6-55	3944/1848	22- 1-58	2	115	5.520.000	460.000	Id.	Id.	Id.
13	CURATO Elodia fu Angelo, maritata LACCONE	19-11-52	2302	7- 5-54	193	24- 8-54	3945/1849	22- 1-58	2	114	395.000	20.000	Id.	Id.	Id
14	D'AGNONE Luigi fu Francesco Antonio	19-11-52	2305	16- 2-55	104	6- 5-55	3946/1850	22- 1-58	2	113	2.090.000	175 000	Id	Id.	Id.
15	D'AMELY Teresa fu Saverio .	29-11-52	2411	15- 7-54	227	2-10-54	3947/1851	22- 1-58	2	112	7 555.000	445.000	Id	Id.	Id.
16	DA ZARA Alberto fu Paolo e DA ZARA Maria Clementina fu Paolo	29-11-52	2647	24- 8-54	254	5-11-54	3948/1852	22- 1-58	2	111	17.145 000	985.000	Id	Id.	Id.
17	FRACCACRETA Maria fu Arduino	2- 4-52	265	14- 9-54	286	14-12-54	3949/1853	22- 1-58	2	110	5.435 000	505 000	Id	Id.	Id.

Roma, addì 31 gennaio 1958

Visto, p il *Ministro*: BOTTALICO

(614)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 25 novembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 25-11-57 N	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	E.T.F.A.S.													
1	DALMASSO Lucrezio fu Agostino	28- 3-53	156	7- 5-54	177	5- 8-54	3921/1825	18- 1-58	2	12	3.460.000	215.000	Banca Naz del Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	DALMASSO Lucrezio fu Agostino	28- 3-53	158	7- 5-54	177	5- 8-54	3922/1826	18- 1-58	2	13	450.000	25.000	Id. Id.	Id.
3	DALMASSO GRISONI Lucrezio fu Agostino	24- 1-53	13	7- 5-54	177	5- 8-54	3923/1827	18- 1-58	2	14	1.570.000	110.000	Id. Id.	Id.
4	IMPRESA AGRICOLA « CARDILE », con sede in Cagliari	18-12-52	3112	31- 7-54	253	3-11-54	3924/1828	18- 1-58	2	15	250.000	15.000	Id. Id.	Id.
5	IMPRESA AGRICOLA « CARDILE », con sede in Cagliari	18-12-52	3114	31- 7-54	253	3-11-54	3925/1829	18- 1-58	2	16	1.060.000	75.000	Id. Id.	Id.
6	SERRALUTZU URAS Francesco Luigi fu Carlo	3-10-52	1626	6-10-53	11	15 1-54	3926/1830	18- 1-58	2	17	1.615.000	45.000	Id. Id.	Id.
7	SIOTTO Giuseppe fu Luigi . .	3-10-52	1627	26- 9-54	291	20-12-54	3927/1831	18- 1-58	2	18	8.745.000	695.000	Id. Id.	Id.
8	SIOTTO Giuseppe fu Luigi . .	28-12-52	4160	7- 5-54	177	5- 8-54	3928/1832	18- 1-58	2	19	2.445.000	175.000	Id. Id.	Id.
9	SOLINAS PULIGA Maria Consolata di Emilio	3-10-52	1629	4-12-54	46	25- 2-55	3929/1833	18- 1-58	2	20	495.000	50.000	Id. Id.	Id.
10	SOLINAS PULIGA Maria Consolata di Emilio	3-10-52	1631	30-10-54	31	8- 2-55	3930/1834	18- 1-58	2	21	1.920.000	200.000	Id. Id.	Id.
11	TICCA Giovanni Maria fu Francesco	3-10-52	1636	21- 6-55	213	15- 9-55	3931/1835	18- 1-58	2	22	50.000	5.000	Id. Id.	Id.
12	TICCA Giovanni Maria fu Francesco	3-10-52	1637	1- 3-55	112	16- 5-55	3932/1836	18- 1-58	2	23	3.450.000	360.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 31 gennaio 1958

Visto, p il *Ministro* BOTTALICO

(615)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Suvereto (Livorno) espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 287 dell'11 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta MORGHEN Antonio di Filippo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, vengono liquidati in L. 756 917,83 (lire settecentocinquantaseimilanovecentodiciassette e cent 83) al netto della somma di lire 183 948,60, recuperata per lo stralcio, dall'espropriazione, di porzioni di particelle appartenenti a terzi

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 46, particella 2, seminativo II superficie Ha 21 33 10 reddito dominicale L 10 025,57, indennità di espropriazione lire 3 308 438,10

Foglio 46, particella 19, fabbricato rurale: superficie ettari 0 52 20

Totali: superficie Ha 21 85 30, reddito dominicale L. 10 025,57, indennità di espropriazione L 3 308 438,10

Corrige

Foglio 46, particella 2, seminativo II superficie Ha 20 14 50, reddito dominicale L. 9 468,15, indennità di espropriazione lire 3 124 489,50

Foglio 46, particella 19, fabbricato rurale: superficie ettari 0 50 20

Totali superficie Ha 20 64 70, reddito dominicale L 9 468,15, indennità di espropriazione L 3 124 489,50

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(787)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n 3655/1559 in data 18 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1958 (registro n 2 Agricoltura, foglio n 127) è stata definitivamente determinata in L 9 286 993,10 (lire novemilioniduecentottantaseimilanovecentonovantatre e cent. 10), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 77 07 71, nei confronti della ditta ORTENSI Geltrude fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n 2899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 8 del 12 gennaio 1953 - supplemento ordinario n 6

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 242 del 30 settembre 1957

(786)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna nei comuni di Cusago e Cisliano, in provincia di Milano

Ai sensi degli articoli 23 e 85 del testo unico sulla caccia viene costituita nella zona delimitata dai confini sotto indicati, sita nei comuni di Cusago e Cisliano (Milano) della estensione di ettari 35 circa, un'oasi di protezione della fauna, fino al 31 dicembre 1963

Confini:

nord strada campestre di proprietà Vittadini;

ovest: fontanile Garatta fino all'incontro del ramo secondario del canale Villoresi, indi ramo secondario del canale Villoresi fino alla roggia Soncino e alla strada comunale tra Cusago e Cisliano,

sud il confine è costituito dalla roggia Soncino e corre parallelo alla strada comunale Cusago-Cisliano,

est: fontanile Gallina, quando detto fontanile devia verso sud-est il limite di proprietà scende rettilineo ad incontrare il fontanile Gabussi che costituisce a sua volta l'ulteriore confine fino all'incontro delle acque del fontanile Fontane Gelate lungo il quale il confine corre fino alla confluenza con la roggia Soncino.

(768)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 2086 in data 7 febbraio 1958 i signori ing Mario Origo e avv Agnello Caserta sono stati confermati rispettivamente nelle cariche di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.

(740)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di nove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1958, le seguenti società cooperative:

1) Società cooperativa agricola « San Martino Spino e Gavello », con sede in Mirandola (Modena), costituita il 28 settembre 1947 per notaio dott Francesco Borellini,

2) Società cooperativa « San Rocco », con sede in Vico del Gargano (Foggia), costituita il 10 luglio 1952 per notaio dottor Matteo Tardio;

3) Società cooperativa edilizia « Tito Speri », con sede in Brescia, costituita il 27 ottobre 1954 per notaio dott Angelo Ottorino Navoni;

4) Società cooperativa produzione e lavoro « La Sirena », con sede in Castel Volturno (Caserta), costituita il 9 giugno 1954 per notaio dott Achille Coppola,

5) Società cooperativa agricola « Bonifica e ricostruzione montana », con sede in Branciolino-Pieve Santo Stefano (Arezzo), costituita con atto in data 1° marzo 1951 per notaio dottor Gaetano Sorrentino;

6) Società cooperativa edilizia « Themis », con sede in Roma, costituita in data 4 aprile 1952 per notaio dott Italo Gazzilli;

7) Società cooperativa edilizia « Federdomus », con sede in Roma, costituita il 26 luglio 1946 per notaio Vincenzo Colapietri;

8) Società cooperativa edilizia « La Speranziella », con sede in Roma, costituita il 5 settembre 1949 per notaio Ignazio Arcuri,

9) Società cooperativa « Ente provinciale approvvigionamento cooperative », con sede in Arezzo, costituita il 14 febbraio 1948 per notaio dott Giovanni Milloni,

sono sciolte ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art 2544 del Codice civile senza nomina di liquidatore

(789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*).

Elenco n 9

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	208290	630 —	Gazzera Pietro fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo), con usufrutto a Cravero *Maddalena* fu Bernardo vedova Gazzera, dom. a Fossano	Come contro, con usufrutto a Cravero *Maria Maddalena* fu Bernardo vedova Gazzera, dom. a Fossano.
Cons. 3,50 % (1906)	364917	1.400 —	Garibaldi *Dionisio di* Cesare, dom in Cabella Ligure (Alessandria).	Garibaldi *Napoleone Dionisio fu* Cesare, dom in Cabella Ligure (Alessandria).
Id.	543374	1.400 —	Garibaldi *Dionisio* fu Cesare, ecc., come sopra	Come sopra
Id.	558785	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	742592	1.400 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	742593	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754484	1.400 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	822165	1.400 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	822166	1.400 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	822167	1.400 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	822168	1.400 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	829019	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	840099	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	844597	1.050 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	847191	1.050 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	847192	350 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	847193	350 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	510923	77 —	Dardo *Giovanni Biagio* di Giuseppe, dom. a Monforte d'Alba (Cuneo).	Dardo *Biagio Giovanni* di Giuseppe, ecc., come contro
P. R 3,50 % (1934)	146563	350 —	Pentinaca *Clementina* di Tommaso moglie di Fortini Pasquale, dom in Santa Maria Capua Vetere Vincolato per dote.	Pentinaca *Maria Clementina* di Tommaso, ecc., come contro.
Id.	58108	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	344219	1.837,50	Molle Catterina Teresa fu *Nicola* moglie di Accame Nicolò Luigi fu Giuseppe, dom. a Loano (Genova). Vincolato per dote.	Molle Catterina Teresa fu *Santino Nicola*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	842813	1.200,50	Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Napoli, con usufrutto vitalizio a *Cimmino* Giovanni fu Gennaro, dom. a Napoli.	Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Napoli, con usufrutto vitalizio a *Cimino* Giovanni fu Gennaro, dom a Napoli
P. R. 3,50 % 1934	516493	700 —	Orlando *Evgenia* fu Michele vedova di Laprea Nicola fu Antonio, dom. a Maratea (Potenza).	Orlando *Maria Eugenia* fu Michele vedova di Laprea Nicola, ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 16 gennaio 1958

Il direttore generale. SCIPIONE

(325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	639 —
1 Franco svizzero lib	145,796
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	120,43
1 Fiorino olandese	164,0525
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,24
1 Franco svizzero acc	142,371
1 Lira sterlina	1748,812
1 Marco germanico	148,455
1 Scellino austriaco	23,904

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 12 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico a San Mango di Sessa Cilento (Salerno).

(765)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1256/Gab

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge, n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 1714 R/Gab, con cui il sig Moser Giuseppe fu Michele, nato a San Leonardo Passiria il 9 novembre 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Moso,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 dicembre 1957 dalla figlia maggiorenne del predetto, Maria Teresa, in atto residente a Milano, via Daverio, 16,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono ritenute attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Visto il decreto n 6223/Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n 1714 R/Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Moso Maria Teresa in Tesauri, nata a Merano il 28 agosto 1930, viene ripristinato nella forma tedesca di Moser

Il Sindaco di Milano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 4 febbraio 1958

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(810)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvato con regio decreto del 21 marzo 1929, n 371,

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 23 marzo 1934, n 383,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe 4ª

Dal concorso sono escluse le donne.

Art 2

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art 3

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato.

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine, per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n 1180),

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare e promossi per merito di guerra

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alla lettera da *a*) a *e*) si cumulano tra loro purchè il candidato non superi complessivamente i quarantacinque anni

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n 25

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di 5 anni in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 e dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale dell amministrazione civile — debbono pervenire alla Prefettura della provincia in cui il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni cinquanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nelle domande, gli aspiranti debbono indicare chiaramente le loro generalità e il loro domicilio e devono, altresì, dichiarare, sotto la loro responsabilità:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3 possono essere ammessi al concorso),

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

la loro immunità penale o le condanne eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla Prefettura

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio

Alle domande dovranno essere allegate:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile,

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore, diploma del corso di perfezionamento per segretario comunale, ecc);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di 35 anni,

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti,

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L 300 quale tassa di concorso, intestato alla Prefettura della provincia nella quale risiede il candidato, con la indicazione della causale del versamento

Ai fini dell applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L 300 per ciascun foglio, con l annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da lire 100, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948. n. 137

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati, che presero parte alle operazioni di guerra

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n 1312

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dell'apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di Croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci della deportazione o dell'internamento, i profughi dei territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tali circostanze mediante attestazione, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono

I profughi dell'Africa italiana devono presentare il provvedimento del Ministero dell'Africa italiana, che attribuisce detta qualifica

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal competente comitato provinciale dell Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni 30, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell atto di nascita su carta da bollo da L 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°;

2) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L 100 e legalizzati dal prefetto,

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica,

5) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all espletamento delle funzioni di segretario comunale I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art 131, n 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922 n 92

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto

6) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualità di impiegato comunale di ruolo dovrà essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 5, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art 5.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 5) del precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3.

Art 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 28 gennaio 1958

p *Il Ministro* SALIZZONI

(792)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n 8760/3ª/1, in data 17 novembre 1956, con il quale è stato indetto il concorso per posti vacanti di ostetrica condotta, nella Provincia, al 30 novembre 1955,

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n 7761 del 12 aprile 1956, modificato con decreto n 7761/3ª dell'11 novembre 1957, a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso,

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee formulata dalla Commissione medesima,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Gandolfi Zuma	punti	59,07	su 100
2. Semino Franca	»	55,23	»
3. Guarneri Albertina	»	53,15	»
4 Magliano Consolina	»	51,83	»
5 Poli Giuseppina	»	50,76	»
6. Montaldo Laura	»	50,62	»
7 Boario Erminia	»	50,40	»
8 Poggi Angela	»	48,36	»
9 Garberi Maria	»	48,13	»
10 Racca Clara	»	48,02	»
11 Pizzi Giulia	»	47,86	»
12 Ravinale Maria	»	46,91	»
13 Rossi Enrichetta	»	46,21	»
14 Pantani Lea	»	45,95	»
15 Sciortino Elvira	»	44,97	»
16 Safferi Simona	»	44,25	»
17 Petrelli Dorotea	»	42,95	»
18 Migliaccio Giovanna	»	42 00	»
19 Tallone Margherita	»	41,87	»
20 Schenone Alba	»	41,12	»
21 Viale Maria Maddalena	»	38,97	»
22 Giianti Ildegarda	»	38 93	»
23 Benazzi Luisa	»	37,37	»
24 Morini Lidia	»	37 00	»
25 Cesarani Anna	»	35,43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 2 febbraio 1958

Il prefetto: PASSANNANTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria delle idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 8760/3ª/1 Div san , in data 17 novembre 1956,

Viste le preferenze espresse dalle concorrenti;

Considerato che l'ostetrica Guarneri Albertina, terza classificata, ha indicato soltanto le sedi di Ospedaletti e Ventimiglia,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, comprese nella graduatoria delle idonee di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici nel concorso per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Gandolfi Zuma: Ospedaletti,
2) Semino Franca: Ventimiglia-Latte;
3) Magliano Consolina: Airole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 2 febbraio 1958

Il prefetto: PASSANNANTI

(805)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.